

STATUTO

IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA UGO DE
CAROLIS 113

Numero REA: TA - 187470

Codice fiscale: 03033390737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

storni, sono regolate dalle norme statutarie che al presente
atto si allegano sotto la lettera "A" per farne parte inte-
grante e sostanziale.

I costituiti chiedono di beneficiare di tutte le provvidenze
ed agevolazioni in favore delle società cooperative sociali.

-----Ri-
chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e
letto, unitamente all'allegato, ai comparsi che su mia inter-
pellanza lo approvano dichiarandolo conforme alla loro espres-
sa volontà ed in conferma lo sottoscrivono con me Notaio, alle
ore 17,45 (ore diciassette e minuti quarantacinque). Dattilo-
scritto da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio.

Firmato: Giorgia Bozzetto

Michele Di Campo

Francesco Tacente

Angelina Latorraca Notaio

Vi è il sigillo

ALLEGATO "A"

NORME STATUTARIE

SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "IL PONTE SO-
Cietà Cooperativa Sociale".

	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-
	sponsabilità limitata.
	Art. 2 (Sede)
	La società ha sede nel Comune di Taranto, all'indirizzo risul-
	tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro
	delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c. L'Or-
	gano amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere
	ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali
	o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero
	di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune.
	Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi se-
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
	quello sopra indicato.
	Art. 3 (Durata)
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilases-
	santa e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 4 (Scopo mutualistico)
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
	della mutualità, senza finalità di lucro e opererà conforme-
	mente al dettato normativo della legge 8 novembre 1991 n. 381,

in materia di Cooperative Sociali e della Legge Regionale n. 21/93 che recepisce ed applica la legge 381/91, prefiggendosi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi e formativi disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali di cui all'art. 1 lettera a) della predetta legge 381/91; il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore dei minori, degli anziani, dei disabili psichici e dei disabili adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente che a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa ha, quindi, per oggetto l'esecuzione dei servi-

zi di rilevanza sociale, anche in conformità dei progetti specifici di volta in volta approvati dall'Organo Amministrativo, ovvero affidati per la realizzazione alla Cooperativa da Enti privati o pubblici, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante apposite convenzioni, pubblici appalti e contratti.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato; pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori stabiliscono con la Cooperativa, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai

sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e munendosi delle prescritte autorizzazioni e/o preventive iscrizioni, ove richieste e purché in possesso dei necessari requisiti, ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare minorile (A.D.M.), assistenza domiciliare educativa (A.D.E.) per contrastare le forme di disagio socio-relazionale, scolastico e/o a rischio di devianza;
- l'organizzazione e gestione di centri sociali polivalenti, strutture per diversamente abili, case famiglie, case alloggio, centro socio educativo diurno, centro ludico per la prima infanzia, assistenza ai tossicodipendenti;
- attività di Pet Therapy (Zooterapia) e Ippoterapia;
- attività di accoglienza e gestione di centri e comunità per l'integrazione e formazione degli immigrati;
- centri di prima accoglienza in favore di persone svantaggiate;
- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale nell'ambito delle attività socio-assistenziali e edu-

	cativo-culturali anche in collaborazione con Enti Pubblici e
	Privati;
	- il servizio domiciliare di assistenza scolastica per minori
	con difficoltà di apprendimento;
	- la gestione di laboratori con assistenza scolastica e recupero
	scolastico individualizzato, con attività ricreative e
	ludico-espressive;
	- la gestione di scuole materne ed asili nido pubblici e privati;
	- la progettazione e programmazione di intervento nell'ambito
	della prevenzione e recupero del disagio minorile e della devianza
	giovanile;
	- la gestione di colonie estive;
	- la gestione di centri di aggregazione giovanile;
	- la gestione di centri per il benessere della famiglia;
	- i servizi di mediazione familiare;
	- l'attività di animazione nei reparti pediatrici ospedalieri;
	- la collaborazione attiva con Enti e Istituzioni pubbliche e
	private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi
	informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle
	aree di intervento socio-assistenziale;
	- i servizi di baby sitter;
	- la gestione di ludoteche;
	- l'organizzazione e gestione di conferenze, seminari e corsi
	presso scuole, enti privati e pubblici sulle tematiche presen-

	ti nell'oggetto sociale;	
	- la gestione di residenze socio-sanitarie assistenziali per	
	anziani.	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare integrata (A.D.I.)	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti locali o organismi direttamente o	
	indirettamente Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato, il tutto sempre ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti e modi	
	consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio	
	all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si	
	trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	

a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;

b) soci volontari, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo dei soci; a costoro sarà dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-

nari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione per il socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e 41 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-

ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-

gli organi sociali;

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

1) a non aderire ad altre società che perseguano identici sco-

pi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata

in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro in-

staurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché

della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali

e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni

di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti

17 di 44

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

Il socio potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa imputabile alla condotta dello stesso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nei limiti consentiti dalla legge, proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 4.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla

decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-

	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente articolo 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dal-
	la data del decesso dovranno indicare quello tra loro che li
	rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
	art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
	dell'art. 14.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.
	8.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sia richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa comunque può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquecento ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,

spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentieri, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può, nei limiti consentiti dalla legge, proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

	Art. 27 (convocazione dell'assemblea)
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede
	sociale, purché in Italia.
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera
	raccomandata inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto
	giorni prima dell'adunanza.
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto
	giorni prima dell'Assemblea.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indica-
	ti all'art. 24.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal
	Collegio dei Sindaci, ove esistente, o da tanti soci che rap-
	presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere all'amministratore unico ed ai Sindaci;
- 6) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- 7) delibera in merito al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci;

10) delibera l'eventuale erogazione del ristorno;

11) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

12) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, **nonché** sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Fatti salvi gli inderogabili quorum deliberativi richiesti dalla legge.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da tre Consiglieri.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

L'Organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 34 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

A puro titolo esemplificativo ma senza che l'elencazione che segue abbia natura tra i poteri conferiti all'Organo Amministrativo sono inclusi i seguenti:

- deliberare sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare i direttori;
- deliberare l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ai soci;
- deliberare sull'apertura di conti correnti bancari e postali;
- redigere il bilancio annuale di esercizio indicando, ai sensi dell'art. 2 della L. 59/92, nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- documentare nella nota integrativa al bilancio i dati rela-

tivi alla prevalenza mutualistica.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Compenso all'Amministratore)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Soci oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla de-

	cisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
	Art. 39 (Collegio sindacale)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro duecentocinquantamila (Euro 250.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla

prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-
dano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale
e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola
volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.
n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.
o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-
cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del
principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in
ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-
te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-
visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-
ra Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel
presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è
disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione
in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiari lo scioglimento della Società nomine-
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 24, lettera c) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 24, lettera c) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	

stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se
verranno costituiti.

**Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile
la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Nessuna disposizione del presente statuto può essere applicata	
	o interpretata in contrasto con norme inderogabili di legge;	
	in tal caso prevalgono le norme inderogabili di legge.	
	Firmato: Giorgia Bozzetto	
	Michele Di Campo	
	Francesco Tacente	
	Angelina Latorraca Notaio	
	Vi è il sigillo	
	Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale	
	di Taranto il giorno 24 aprile 2015 al n. 5145.	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale	
	formato su supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 22, commi 1, 2	
	e 3 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro	
	delle Imprese	
	Imposta di bollo esente come previsto al punto 27 bis Tabella-	
	Allegato B - al D.P.R. 642/1972.	